



## **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI**

**ORDINANZA n° 37/2017**

### ***Disciplina della circolazione e sosta nel porto di Capri***

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Capri:

- VISTA** la propria Ordinanza 34/2017 “Disciplina della circolazione e sosta nel porto di Capri” emanata da questo Ufficio in data 31 ottobre 2017;
- VISTO** il Decreto L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6.7, concernente la competenza del Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con ordinanza la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli articoli 203 e 204/bis del Codice della Strada che individuano rispettivamente nel Prefetto e nel Giudice di Pace le Autorità competenti a ricevere gli atti relativi ai ricorsi presentati per inosservanza del Codice della Strada;
- VISTO** D.D. della Regione Campania A.G.C. 14 – Settore 3 n° 219 del 27 settembre 2013 con il quale sono stati individuati i confini del porto di Capri;
- RITENUTO** opportuno esaminare nuovamente la regolamentazione della circolazione e sosta dei veicoli nelle aree portuali di Marina Grande, a seguito della delimitazione dell'ambito portuale
- VISTO** il sopralluogo congiunto con il Comando della Polizia Municipale di Capri effettuato in data 25 ottobre 2017;
- CONSIDERATO** che una porzione di aree portuali sono in c.d.m. al Comune di Capri per la sosta di natanti nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno;
- VISTI** gli articoli 17 e 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e del relativo Regolamento di Esecuzione;

## **ORDINA**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Marina Grande di Capri, così come individuato dal Decreto Dirigenziale meglio citato in premessa e consistente nel complesso di aree delimitate dalla dividente di colore blu, rappresentata nell'allegato stralcio planimetrico.

Nel porto di Capri sono individuate le seguenti strade aperte all'uso pubblico:

- Piazza Marinai d'Italia;
- Piazza Vittoria;

- Via Cristoforo Colombo;
- Piazzetta Angelo Ferraro, con esclusione dello scalo d'alaggio e del ciglio banchina delimitato dalla striscia gialla.

## Art. 2 – Limiti di Velocità

Il limite massimo di velocità, in entrambi i sensi di marcia, laddove non disciplinato diversamente da apposita segnaletica verticale, è di 20 km/h per tutti i veicoli.

## Art. 3 – Divieti generali

E' vietato il sorpasso tra veicoli.

E' vietata la sosta di tutti i veicoli in ambito portuale, ad eccezione degli stalli all'uopo destinati e individuati da apposita segnaletica, di cui al successivo articolo 4.

E' vietato l'accesso di tutti i veicoli alla Banchina principale (delimitata dalla sbarra di accesso posta in radice e adiacente alla Piazza Vittoria) e alla testata del molo Banchinella (delimitata dalla striscia di colore giallo a terra), ad eccezione di quelli:

1. che sbarcano dalle navi traghetto;
2. in attesa d'imbarco e comunque in possesso di titolo di viaggio;
3. che devono effettuare rifornimento di carburante dal distributore fisso;
4. espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

E' fatto comunque divieto, ai veicoli di cui al punto 2, di accesso alla banchina prima che siano terminate le operazioni di sbarco di veicoli e passeggeri dalle navi.

I veicoli di cui al punto 3 potranno, comunque, accedere alla banchina esclusivamente in assenza di unità ormeggiate sulla stessa.

## Art. 4 – Aree di sosta

Nel porto di Capri sono individuate le seguenti aree di sosta, rappresentante nella planimetria allegata con differenti colori:

- **Area grigia**, posta in piazza Marinai d'Italia e destinata nel periodo dal 3 novembre al 31 marzo alla sosta di veicoli a due ruote;
- **Area verde**, in concessione alla Cooperativa Portuali Capresi, posta in Piazza Vittoria e destinata alla sosta di veicoli e di carrelli per il trasporto dei bagagli;
- **Area arancione**, ubicata alla radice del molo Banchinella lato ovest e destinata ai veicoli di trasporto merci limitatamente al carico e scarico delle merci dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con permanenza massima di 30 minuti, nel restante arco orario è vietata la sosta per tutti i veicoli;
- **Area azzurra**, posta sul molo Banchinella lato ovest e destinata alla sosta dei *bus* in servizio pubblico;
- **Area rosa**, ubicata sul molo Banchinella lato ovest e destinata nel periodo compreso:
  - tra il 3 novembre ed il 31 marzo alla sosta di n.3 autoveicoli con permanenza massima di due ore e n.2 autoveicoli muniti di contrassegno disabili;
  - tra il 1 aprile ed il 2 novembre alla sosta di:
    - n. 1 autoambulanza,
    - n. 1 autoveicolo di guardia medica o trasporto farmaci,
    - n. 3 veicoli che effettuano attività turistico-ricettivi limitatamente al carico e scarico dei passeggeri con permanenza massima di 30 minuti;
- **Area gialla**, ubicata sul molo Banchinella lato est, che si estende dalla radice fino al limite della pensilina e destinata nel periodo compreso:
  - tra il 3 novembre ed il 31 marzo alla sosta di n. 7 autoveicoli con permanenza massima di due ore;
  - tra il 01 aprile ed il 02 novembre alla sosta di n. 09 taxi;
- **Area viola**, prospiciente alla piazzetta Angelo Ferraro e destinata tra il 1 aprile ed il 2 novembre alla sosta di:

- 2 autoveicoli muniti di contrassegno disabili;
- 3 autoveicoli con permanenza massima 2 ore.
- **Area marrone**, ubicata sul molo di sottoflutto e in concessione al Comune di Capri, utilizzata come parcheggio a pagamento per veicoli.

### **Art. 5 – Divieti di sosta relativi alla Banchinella**

In deroga a quanto previsto dal art. 4 e' fatto divieto assoluto di sosta nelle aree rosa e gialla:

- in occasione dell'approdo della Motocisterna e durante le operazioni di rifornimento presso la stazione di ricezione della soc. S.I.P.P.I.C. ubicata in testata del molo,
- in occasione del rifornimento a mezzo di autobotte del distributore di carburante ubicato sul lato di ponente.

Le società interessate al rifornimento dovranno curare la predisposizione di apposita segnaletica mobile indicante il temporaneo divieto di sosta da apporre in banchina entro le ore 18.00 del giorno precedente alle operazioni e fino al termine dell'esigenza.

### **Art. 5 – Segnaletica**

Tutta la segnaletica orizzontale e verticale in ambito portuale, nel rispetto della presente Ordinanza dovrà essere predisposta a cura e sotto la diretta responsabilità dalla Regione Campania o degli eventuali Concessionari.

### **Art 6 – Deroghe**

Non sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza i veicoli:

- della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- del servizio 118 o dei Vigili del Fuoco o adibiti ad altro pubblico servizio.

### **Art. 6- Sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi:

- del Codice della Strada, ove la violazione sia commessa nelle strade aperte all'uso pubblico individuate di cui all'art.1;
- dell'art. 1174 c°. 2 del Codice della Navigazione negli altri casi.

### **Art 7 - disposizioni finali**

La presente ordinanza entra in vigore 16.11.2017 e sostituisce ed abroga l'ordinanza 34/2017 meglio citata in premessa, nonché tutte le altre disposizioni non compatibili od in contrasto con la stessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/capri>, nonché tramite la trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessate.

Capri, 15 /11/2017

### **IL COMANDANTE**

***T.V.(CP) Daniele PRATICO'***

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

